

SOMMARIO

Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della
Geotermia - Anno XLIX –
N. 4

Direttore responsabile:
GILBERTO DIALUCE

Redazione:
MARIA BEATRICE DE AMICIS

Grafica e impaginazione:
OMBRETTA COPPI

AVVERTENZE

- IDROCARBURI – Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE Pag 5



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

- **COSTA PAVESI** – Istanza di permesso di ricerca (Parma) – Società Compagnia Generale Idrocarburi (r.u.) Pag. 6


■ PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA

- **BASIGLIO** – Istanza di rinuncia al permesso di ricerca (Milano, Pavia) – Società ENI Pag. 8
- **CHIARI** – Istanza di rinuncia al permesso di ricerca (Bergamo, Brescia, Cremona) – Società ENI (r.u.) Pag. 8

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ

- **BASTIGLIA** – Decreto ministeriale 30 marzo 2005 di trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società Forest CMI relativa al permesso di ricerca (Bologna, Modena, Reggio Emilia) Pag. 8
- **CENTO** – Decreto ministeriale 30 marzo 2005 di trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società

	<p>Forest CMI relativa al permesso di ricerca (Bologna, Modena, Ferrara) <i>Pag. 10</i></p> <p>■ ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p>■ CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p> <p>DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MISANO ADRIATICO – Decreto ministeriale 2 marzo 2005 di trasferimento, alla Società Gas della Concordia, della titolarità della Società Sviluppo Risorse Naturali relativa alla concessione di coltivazione (Forlì, Pesaro) <i>Pag. 12</i> ▪ SCANZANO – Decreto ministeriale 21 marzo 2005 di trasferimento, alla Società Gas della Concordia, delle quote di titolarità delle Società Gas Plus Italiana e Petrorep Italiana relativa alla concessione di coltivazione (Matera) <i>Pag. 13</i>
	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE</p> <p>■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA</p> <p>■ PERMESSI DI RICERCA</p> <p>DECRETI DI CONFERIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ B.R268.RG – Decreto ministeriale 24 marzo 2005 di conferimento del permesso (Mare Adriatico, Zona B) – Società Vega Oil <i>Pag. 15</i> ▪ G.R17.NP – Decreto ministeriale 24 marzo 2005 di conferimento del permesso (Canale di Sicilia, Zona G) – Società Northern Petroleum UK <i>Pag. 21</i> <p>DECRETI DI PROROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ B.R260.AG – Decreto ministeriale 2 marzo 2005 di proroga del permesso (Mare Adriatico, Zona B) – Società ENI (r.u.) <i>Pag. 26</i> <p>■ ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p>■ CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p>
	<p>MERCATO DEL GAS NATURALE</p>

	<p style="text-align: center;">GEOTERMIA</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE</p>
	<p style="text-align: center;">LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notifica decreti ministeriali relativi - Comunicato n. 2005/4994/DCAO del 1° marzo 2005 dell'Agenzia del demanio - <i>Pag. 28</i>
	<p style="text-align: center;">REGIONE SICILIA</p>
	<p style="text-align: center;">DATI STATISTICI</p>
	<p style="text-align: center;">INDIRIZZI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>Pag. 30</i>
	<p style="text-align: center;">ELENCHI DELLE ISTANZE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA <i>Pag. 31</i> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE <i>Pag. 32</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA <i>Pag. 33</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE <i>Pag. 33</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO <i>Pag. 33</i>



APPENDICE

1) INDICI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

2) ELENCHI DEI TITOLI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA
- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

3) ELENCO DELLE DITTE

- TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-					
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23					
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27					
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43					
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72					
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95					
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **33**.

Istanza di permesso di ricerca «COSTA PAVESI» presentata dalle Società Compagnia Generale Idrocarburi, Intergas Più e Vega Oil (estratto).

Richiedenti ⁽¹⁾: (40%) Società COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI – Roma, Via Cavour, 44.
(30%) Società INTERGAS PIÙ - Roma, Via Palmiro Togliatti, 1473.
(30%) Società VEGA OIL - Roma, Via Romeo Romei, 27.

Rappresentante unica: Società Compagnia Generale Idrocarburi.

Data di presentazione dell'istanza: 31 marzo 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «COSTA PAVESI».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Parma.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 73.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:


<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2°23'	44°54'
b	2°08'	44°54'
c	2°08'	44°50'
d	2°16'	44°50'
e	2°16'	44°47'
f	2°18'	44°47'
g	Intersezione tra il meridiano 2°18' e la linea di delimitazione della ex Zona ENI;	
h	Intersezione tra il meridiano 2°29' e la linea di delimitazione della ex Zona ENI;	
i	2°29'	44°47'
l	2°27'	44°47'
m	2°27'	44°48'
n	2°26'	44°48'
o	2°26'	44°49'
p	2°27'	44°49'
q	2°27'	44°50'
r	2°23'	44°50'

Dal vertice *g* al vertice *h* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della ex Zona ENI.

- *Superficie richiesta*: km² 308,83.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1

⁽¹⁾ Per ogni soggetto richiedente è indicata, tra parentesi, la quota di partecipazione.



TAV. 1 – Istanza di permesso di ricerca COSTA PAVESI

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **34.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «BASIGLIO» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 23 marzo 2005, la Società ENI, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nelle province di Milano e Pavia, convenzionalmente denominato «BASIGLIO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 464 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **35.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CHIARI» presentata dalla Società ENI (r.u.) (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 1° marzo 2005, la Società ENI, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona, convenzionalmente denominato «CHIARI» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 467 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **36.**

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2005.

Trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società Forest CMI relativa al permesso di ricerca «BASTIGLIA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l., Forest Oil Italia Co. e Petren-S.r.l., con quote rispettivamente del 63%, 30% e 7%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASTIGLIA» in territorio delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna;

Visti i DD.MM. 10 settembre 2001 e 18 giugno 2002, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata, in ultimo, alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. e Forest CMI-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 20 gennaio 2005 con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei limitrofi permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «CENTO» e «BASTIGLIA»;

Vista l'istanza presentata in data 1 ottobre 2004, con la quale la Società Forest CMI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 1895 del 2 novembre 2004, con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 15 dicembre 2004 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 312572, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Milano al n. 100264 Serie 2V in data 22 dicembre 2004.

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 22 dicembre 2004 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASTIGLIA», in territorio delle provincie di Modena, Reggio Emilia e Bologna è trasferita ed intestata dalla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) e Uffici in Roma Via dei Cerchi, 75 (C.a.p. 00186) alla Società VINTAGE PETROLEUM ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 13140670152) con sede in S. Donato Milanese, via Emilia, 20, (C.a.p. 20097), che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società permissionaria è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio di Modena. Roma, 30 marzo 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **37**.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2005.

Trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società Forest CMI relativa al permesso di ricerca «CENTO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l., Forest Oil Italia Co. e Petren-S.r.l., con quote rispettivamente del 63%, 30% e 7%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CENTO» in territorio delle provincie di Bologna, Modena e Ferrara;

Visti i DD.MM. 10 settembre 2001 e 18 giugno 2002, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata, in ultimo, alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. e Forest CMI-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 20 gennaio 2005 con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei limitrofi permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «CENTO» e «BASTIGLIA»;

Vista l'istanza presentata in data 1 ottobre 2004, con la quale la Società Forest CMI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 1895 del 2 novembre 2004, con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 15 dicembre 2004 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 312572, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Milano 5 al n. 100264 Serie 2V in data 22 dicembre 2004.

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 22 dicembre 2004 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CENTO», in territorio delle provincie di Bologna,

Modena e Ferrara è trasferita ed intestata dalla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) e Uffici in Roma Via dei Cerchi, 75 (C.a.p. 00186) alla Società VINTAGE PETROLEUM ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 13140670152) con sede in S. Donato Milanese, via Emilia, 20, (C.a.p. 20097), che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società permissionaria è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio di Bologna.
Roma, 30 marzo 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **38**.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 2005.

Trasferimento, alla Società Gas della Concordia, della quota di titolarità della Società Sviluppo Risorse Naturali relativa alla concessione di coltivazione «MISANO ADRIATICO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 giugno 1990 con il quale è stata accordata, alle società FIAT - S.p.A., CANADA NORTHWEST - S.p.A., PETREX - S.p.A. con quote rispettivamente del 50%, 20% e 30% rappresentate dalla prima, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MISANO ADRIATICO» in territorio delle provincie di Forlì e Pesaro;

Visti i DD.MM. 9 maggio 1996, 14 giugno 1996, 7 febbraio 2001, 5 aprile 2002, 17 marzo 2003 e 10 novembre 2003 con i quali la concessione in parola è stata intestata alle Società Gas della Concordia e Sviluppo Risorse Naturali S.p.A. con quote paritetiche;

Vista l'istanza presentata in data 22 settembre 2004, con la quale la Società SVILUPPO RISORSE NATURALI S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società GAS DELLA CONCORDIA S.p.A. la propria quota di titolarità della concessione in parola;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2982 del 18 novembre 2004 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 21 dicembre 2004 dal Dott. Italo di Maria notaio in Mirandola, rep. 175209, registrato presso l'Agenzia delle entrate – Ufficio Roma 2 in data 28 dicembre 2004;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 28 dicembre 2004 la quota del 50%, della titolarità della concessione «MISANO ADRIATICO» in territorio delle provincie di Forlì e Pesaro, è trasferita ed intestata dalla Società SVILUPPO RISORSE NATURALI – S.p.A. (c.f. 07589111009) con sede in Roma, Viale Isacco Newton, n. 6 (C.a.p. 00151) alla Società GAS della CONCORDIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via Palmiro Togliatti, n. 1473 n.4 (CAP 00155), (c.f. 11650030155).

La Società Gas della Concordia S.p.A. a seguito di tale trasferimento diviene titolare unica della concessione in parola.

Art. 2.- La Società è tenuta ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 5 - Il trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Gas della Concordia tramite l'Agenzia delle Entrate di Urbino.

Roma, 2 marzo 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **39**.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2005.

Trasferimento, alla Società Gas della Concordia, delle quote di titolarità delle Società Gas Plus Italiana e Petrorep Italiana relativa alla concessione di coltivazione «SCANZANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 13 dicembre 1991, con il quale è stata accordata, alle Società PETREX - S.p.A., FIAT RIMI - S.p.A., C.P.A. COMPAGNIA PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A., CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A. e PETROREP ITALIANA - S.p.A. con quote rispettivamente del 36%, 36%, 10%, 10%, 28%, rappresentate dalla prima, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata

«SCANZANO», dell'estensione di kmq. 70,69 in territorio della provincia di Matera;

Visto il D.M. 19 marzo 1997 con il quale è stato modificato il programma di sviluppo nell'ambito della concessione «SCANZANO»;

Visti i DD.MM. 12 novembre 1993, 9 maggio 1996, 14 giugno 1996, 14 giugno 1996, 19 marzo 1997, 9 maggio 2001, 5 aprile 2002, 12 febbraio 2004, 20 luglio 2004 e 8 ottobre 2004, con i quali la concessione in parola è stata intestata alle Società GAS PLUS ITALIANA - S.p.A., GAS della CONCORDIA S.p.A. e PETROREP ITALIANA - S.p.A. con quote rispettivamente del 36%, 56%, e 8%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto datato 15 dicembre 2004, pervenuto il 17 dicembre 2004 con il quale le Società GAS PLUS ITALIANA - S.p.A. e PETROREP ITALIANA - S.p.A. dichiarano di rinunciare alle proprie quote pari al 36% e 8%, di partecipazione nella concessione «SCANZANO», e contestualmente la Società GAS della CONCORDIA - S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico le quote rinunciate.

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 17 dicembre 2004 le quote del 36% e 8% della titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «SCANZANO», nel territorio della provincia di Matera, già attribuite alle Società GAS PLUS ITALIANA S.p.A. (c.f.04086420967) con sede legale in Milano (cap. 20134) Via E. Forlanini, 17 ed uffici in Via Nazionale, 2 (cap 43045) Fornovo di Taro, e PETROREP ITALIANA S.p.A. (c.f.00430680108) con sede legale in Genova Viale Sauli, 4/8 B (cap.16121) ed uffici in Milano, Via G. Leopardi, 26 (CAP.20123), è assunta dalla Società GAS della CONCORDIA (c.f. 11650030155) con sede legale ed uffici in Roma Viale Palmiro Togliatti, n.° 1473.

La Società Gas della Concordia S.p.A. a seguito di tale trasferimento diviene titolare unica della concessione in parola.

Art. 2.- La Società è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società GAS della Concordia S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Matera.

Roma, 21 marzo 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

**ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE
DI IDROCARBURI IN MARE
PERMESSI DI RICERCA**

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **40.**

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 2005.

Conferimento del permesso di ricerca «B.R268.RG» alla Società Vega Oil (Tavola fuori testo n. 2).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d490B.R-.RG» presentata in data 31 ottobre 2000 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Rigo Oil Company-Ltd. ha

chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, zona «B»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 20 dicembre 2001;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d490B.R-.RG»;

Vista la nota n. DSA/2005/02046 del 28 gennaio 2005 pervenuta il 14 febbraio 2005, notificata tra l'altro alla Società Rigo Oil Company-Ltd. con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha disposto in merito alle attività previste nell'area dell'istanza «d490B.R-.RG» che:

- sia assoggettata a procedura di VIA la perforazione del pozzo esplorativo;
- l'esecuzione della prospezione geofisica è esclusa dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1990, n. 9 la Società Rigo Oil Company-Ltd. ha costituito in data 14 novembre 2003 a rogito del Dr. Maria Grazia Russo notaio in Roma rep. 6793 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 19 novembre 2003 al n. 028905/1 la Società denominata Vega Oil S.r.l.;

Vista l'istanza della Soc. Rigo Oil Company-Ltd. datata 15 luglio 2004, pervenuta il 26 luglio 2004 con la quale chiede che il conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sia intestato alla Soc. Vega Oil S.r.l.;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società Vega Oil-S.r.l. (c.f. n. 07721631005) con sede in Roma, Via Romeo Romei, 27 (C.a.p. 00100) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R268.RG» nel mare Adriatico, zona «B»;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i diciassette vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 126,68.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citate.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a € 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Centrale - Ufficio F6 di Roma, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F 6 di Roma.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Vega Oil-S.r.l. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota DSA/2005/02046 in data 28 gennaio 2005 pervenuta il 15 febbraio 2005 n. 2867 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;
- b) osservare i seguenti divieti:
 - 1) entro un miglio dalla linea di costa non è consentita l'effettuazione di rilevamenti

sismici durante le ore notturne;

2) entro tre miglia dalla linea di costa non è consentito:

- effettuare rilevamenti sismici nel periodo da maggio ad agosto;
- scaricare in mare i fanghi di perforazione che dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti all'esterno di tale area;
- scaricare in mare acque di drenaggio oleose e fluidi derivanti dalla zona macchine;
- c) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- d) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- e) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- f) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- g) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall' Ufficio F6 di Roma;
- h) presentare all'Ufficio F6 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F6 di Roma un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Vega Oil S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Pescara.
Roma, 24 marzo 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA


Allegato al D.M. 24 marzo 2005 relativo al permesso di ricerca «B.R268.RG».

- Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	14° 25'	42° 28'
b	14° 28'	42° 28'
c	14° 28'	42° 27'
d	14° 32'	42° 27'
e	14° 32'	42° 25'
f	14° 29'	42° 25'
g	14° 29'	42° 24'
h	14° 28'	42° 24'
i	14° 28'	42° 23'
l	14° 26'	42° 23'
m	14° 26'	42° 22'
n	Intersezione tra il parallelo 42° 22' e la linea di costa di bassa marea;	
o	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il meridiano 14° 18';	
p	14° 18'	42° 27'
q	14° 23'	42° 27'
r	14° 23'	42° 26'
s	14° 25'	42° 26'

Dal vertice *n* al vertice *o* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea. Area sensibile.

- Superficie: km² 126,68.



TAV. 2 – Permesso di ricerca B . R 268 . RG

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **41**.

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 2005.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R17.NP» alla Società Northern Petroleum UK (Tavola fuori testo n. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d18G.R-.NP» presentata in data 30 luglio 2003 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK) Ltd. ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zona «G»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 12 maggio 2004;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d18G.R-.NP»;

Vista la nota n. DSA/2005/0205 del 28 gennaio 2005 pervenuta il 14 febbraio 2005, notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd. con la quale il Ministero dell'ambiente e

tutela del territorio, ha disposto in merito alle attività previste nell'area dell'istanza «d18G.R.-NP» che:

- sia assoggettata a procedura di VIA la perforazione del pozzo esplorativo;
- l'esecuzione della prospezione geofisica è esclusa dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd. (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R17.NP» nel Canale di Sicilia, zona «G»;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sei vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 708,62.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a € 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli

idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F 7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK) Ltd. permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota DSA/20050205 in data 28 gennaio 2005 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni

di ricerca, sulla base di progetti approvati dall' Ufficio F7 di Napoli;

- g) presentare all'Ufficio F7 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 di Napoli un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio Sezione Staccata di Trapani.

Roma, 24 marzo 2005.


Il Direttore generale: GARRIBBA

Allegato al D.M. 24 marzo 2005 relativo al permesso di ricerca «G.R17.NP».

- Coordinate geografiche dei vertici:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	11° 09'	38° 12'
b	11° 34'	38° 12'
c	11° 34'	37° 59'
d	11° 16'	37° 59'
e	11° 16'	38° 08'
f	11° 09'	38° 08'

Superficie: km² 708,62.



TAV. 3 – Permesso di ricerca G . R 17 . NP

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 42.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 2005.

Proroga del permesso di ricerca «B.R260.AG» della Società ENI (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 18 novembre 1998, con il quale alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., è stato accordato, con quote rispettivamente del 51% e 49%, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R260.AG» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona "B";

Rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione è confermata la Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza n. 489 del 17 settembre 2004 pervenuta il 22 settembre 2004, con la quale è stata chiesta la prima proroga triennale del permesso stesso, senza riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 625 del 25 novembre 1996;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia né i presupposti del D.P.R. n. 526 del 1994 in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio F5 – Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia di Bologna n. 8013 del 6 dicembre 2004;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 19 gennaio 2005;

D E C R E T A:

Art. 1. - Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R260.AG» ubicato nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B", dell'area di kmq 36,95 (trentaseivirgolanovantacinque) di cui sono titolari in base al D.M. 18 novembre 1998 le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), con quote rispettivamente del 51% e 49%, rappresentate dalla prima, è prorogato, per la durata di anni tre, a decorrere dal 18 novembre 2004.

Art. 2.- Le Società permissionarie proseguiranno la ricerca secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto si intende approvato.

Art. 3. - Le permissionarie sono tenute:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 18 novembre 1998 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 18 novembre 2004 il canone annuo anticipato di €10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica, tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Ancona.

Roma, 2 marzo 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **43**.

COMUNICATO N. 2005/4994/DCAO del 1° marzo 2005.

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Area Operativa
Direzione Servizi Immobiliari

Oggetto: Notifica Decreti Ministeriali relativi a permessi di ricerche minerarie.

Con nota 37040 dell'11/11/2004 sono stati comunicati a codesta Direzione Generale gli indirizzi delle nuove Filiali di questa Agenzia con preghiera di portarli a conoscenza dei propri Uffici periferici.

Poiché continua a pervenire corrispondenza diretta ai vecchi indirizzi, si ritrasmettono gli stessi, aggiornati ad oggi, al fine di favorire una corretta corrispondenza.

Filiale Piemonte - Valle D'Aosta con sede a **Torino - Corso Bolzano, 30 - 10121 Torino** - e con competenza sul territorio delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta;

Filiale Lombardia con sede a **Milano - Via Manin, 27 - 20121 Milano** - e con competenza sul territorio della Regione Lombardia;

Filiale Liguria con sede a **Genova - Via Finocchiaro Aprile, 1 - 16129 Genova** - e con competenza sul territorio della Regione Liguria;

Filiale Trentino Alto Adige con sede a **Bolzano - Piazza Tribunale, 2 - 39100 Bolzano** - e con competenza sul territorio della Regione Trentino Alto Adige;

Filiale Veneto con sede a **Venezia - San Marco, 3538 - 30124 Venezia** - e con competenza sul territorio della Regione Veneto;

Filiale Friuli Venezia Giulia con sede a **Udine - via Gorghi, 18 - 33100 Udine** - e con competenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Filiale Emilia Romagna con sede a **Bologna - Piazza Malpigli, 11 - 40123 Bologna** - e con competenza sul territorio della Regione Emilia Romagna;

Filiale Toscana con sede a **Firenze - Via dell'Agnolo, 80 - 50122 Firenze** - e con competenza sul territorio della Regione Toscana;

Filiale Marche con sede a **Ancona - Via Palestro, 15 - 60122 Ancona** - e con competenza sul territorio della Regione Marche;

Filiale Umbria con sede a **Perugia - Via Canali, 12 - 06122 Perugia** - e con competenza sul territorio della Regione Umbria;

Filiale Lazio con sede a **Roma - Via Piacenza, 3 - 00187 Roma** - e con competenza sul territorio della Regione Lazio;

Filiale Abruzzo con sede a **Pescara - Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara** - e con competenza sul territorio della Regione Abruzzo;

Filiale Molise con sede a **Campobasso - Viale Regina Elena, 1 - 86100 Campobasso** - e con competenza sul territorio della Regione Molise;

Filiale Campania con sede a **Napoli - Via A. De Gasperi, 16 - 80133 Napoli** - e con competenza sul territorio della Regione Campania;

Filiale Basilicata con sede a **Matera - Piazza Matteotti, 18 - 75100 Matera** - e con competenza sul territorio della Regione Basilicata;

Filiale Puglia con sede a **Bari - Via Amendola, 164/D - 70126 Bari** - e con competenza sul territorio della Regione Puglia;

Filiale Calabria con sede a **Catanzaro - Corso Mazzini, 206 - 88100 Catanzaro** - e con competenza sul territorio della Regione Calabria;

Filiale Sicilia con sede a **Palermo - Piazza Marina-Salita Intendenza, 2 - 90133 Palermo** - e con competenza sul territorio della Regione Sicilia;

Filiale Sardegna con sede a **Cagliari - Via Antonio Lo Frasso, 2 - 09127 Cagliari** - e con competenza sul territorio della Regione Sardegna.

Si fa presente, inoltre, che le Filiali sono, a loro volta, articolate in Uffici territoriali che rappresentano strutture di livello non dirigenziale con competenza territoriale provinciale o interprovinciale.

In relazione a quanto sopra, per ogni occorrenza futura, vorrà codesto Dicastero, dandone diretta comunicazione anche ai propri uffici periferici, inviare la corrispondenza ai suddetti indirizzi; per quanto riguarda la corrispondenza con questa Direzione Generale si prega indirizzare a **Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Area Operativa, Via del Quirinale, 30 - 00187 Roma**.

Roma, 1 marzo 2005

Il Direttore: RODRIGUEZ

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 - Via Benedetto Croce, 40 - 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE

Aggiornamento al 31 marzo 2005

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Km ²
1	XXXIX-9	08/95	MONTORSO	ENI	MARCHE	MC-AN	79,32
2	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
3	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
4	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
5	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
6	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
7	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
8	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
10	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
11	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
12	XLIII-1	12/98	MILLESIMO	TOTAL ITALIANA, BRITISH GAS RIMI	LIGURIA (496,19) PIEMONTE (251,45)	SV CN-AL	747,64
13	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
14	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
15	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
16	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
17	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
18	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
19	XLV-2	02/01	CIVI TAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
20	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
21	XLV11	10/01	MONTALBANO	RIGO OIL COMPANY	BASILICATA	MT	165,04
22	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON SpA, ENERGIA CONC.	BASILICATA	MT	9,65
23	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
24	XLVI-5	04/02	NIBBIA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE	NO	253,40
25	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
26	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
27	XLVI-12	11/02	LONGASTRINO	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	EMILIA ROMAGNA	FE-RA	139,72
28	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
29	XLVII-4	03/03	GUARDIA VOMANO	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	91,09
30	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
31	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
32	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
33	XLVII-11	10/03	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	212,03
34	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
35	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28

36	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
37	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33
38	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
39	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
40	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
41	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA (12)	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87
42	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
43	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
44	XLVIII-7	06/04	BAGNACAVALLO (13)	ENI S.p.A. DIV. EXPLORATION & PRODUCTION	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
45	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI-VA	462,14
46	XLVIII-9	08/04	FIUME BRUNA (12)	GA.I.A. - Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
47	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
48	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
49	XLVIII-10	09/04	CASALE COCCHI (13)	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
50	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
51	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
52	XLVIII-11	10/04	LA SACCA	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
53	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
54	XLIX-3	28/02	LA BOSCA	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
55	XLIX-3	28/02	PUNTA MARINA	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
56	XLIX-4	31/03	COSTA PAVESI	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-5	04/98	d 89 E.R.-EA	ENI	E - Mare Tirreno	664,65
4	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
5	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
6	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
7	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
8	XLVI-9	08/02	d 491 B.R.-GC	GAS DELLA CONCORDIA	B - Mare Adriatico	271,25
9	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
10	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81
11	XLVII-8	07/03	d 19 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	736,88
12	XLVII-8	07/03	d 20 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	709,61
13	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
14	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
15	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50
16	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64
17	XLVIII-9	08/04	d 348 C.R.-NP	VEGA OIL	C - Canale di Sicilia	336,98
18	XLIX-2	02/05	d 22 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	743,09

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLVIII-8	07/04	VAL D'AGRI *	ENI, SHELL E&P	BASILICATA	PZ	660,17

(* Istanza di unificazione delle concessioni di coltivazione GRUMENTO NOVA e VOLTURINO)

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Scrl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Scrl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Scrl	BASILICATA	MT	48,16
11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16
12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.